

COMUNE DI
GRANOZZO CON MONTICELLO
- POSTA CERTIFICATA -
Prot. N° 3195 in data 19 GIU. 2013

**Sig. Sindaco del Comune di
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)**

I Consiglieri di minoranza di codesto Comune sigg.ri Mario CACCIA, Claudio SALSA e Aldo ANGIONI hanno inoltrato al sig. Prefetto l'allegata segnalazione relativa alla delibera in oggetto, peraltro già oggetto di corrispondenza fra lo scrivente e codesta Amministrazione per questioni di legittimità giuridica (rif. Prot. 25566 del 12 giugno 2013).

Nella segnalazione i Consiglieri pongono anche diverse questioni di opportunità e di merito sulla composizione della stessa commissione.

Su entrambi i profili si sarà grati di ricevere opportune delucidazioni.

IL DIRIGENTE
Vice Prefetto dott. Marco BALDINO



Granozzo con Monticello,

14-06-2013

AL PREFETTO



Piazza Matteotti 1

28100 Novara

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA

Via Azario

28100 Novara

OGGETTO : Segnalazione dei consiglieri comunali presso il Consiglio Comunale del Comune di Granozzo con Monticello in relazione alla nomina dei componenti la Commissione Edilizia Comunale, con la delibera di Giunta n. 42 del 14.07.2011, in violazione del disposizioni dettate dal Regolamento Edilizio in vigore dal 2005, ed approvazione della delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2013 ad oggetto "*Annullamento deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.9.2005 ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 6.6.2005"*".

Si riscontra la sua comunicazione n. 17728 del 23.04.2013 (allegato 1) e risposta del sindaco di Granozzo con Monticello, Benetti Arrigo, suo protocollo 2938 del 06.06.2013 (allegato 2)

I sottoscritti consiglieri, Caccia Mario, Claudio Salsa e Aldo Angioni, nell'ambito del proprio incarico amministrativo presso il Comune di Granozzo con Monticello, intendono sottoporre alle valutazioni di competenza delle S.V. Ill.me la procedura di nomina dei componenti la Commissione Edilizia Comunale, nominata il 14 luglio 2011, con la delibera della Giunta Comunale, tenutasi in quella giornata.

Si premette che presso il Comune di Granozzo con Monticello è in vigore il Regolamento Edilizio Comunale, come modificato dalla delibera del Commissario Prefettizio, dott.ssa Patrizia Bianchetto, n.19 del 22.09.2005, come espressamente richiesto dalla Regione Piemonte al fine di adeguarlo alle disposizioni legislative regionali allora in vigore, vedi legge regionale 8 luglio 1999 n. 19 (allegato 3).

Il citato dispositivo normativo regionale prevedeva che presso gli enti comunali, la nomina della Commissione Edilizia Comunale fosse competenza esclusiva del Consiglio comunale, con ben specificati vincoli.

Successivamente, a seguito delle pronunce di vari Organi anche Giudiziari, la Regione Piemonte si è adeguata alle nuove interpretazioni suggerite dalla giurisprudenza, con l'introduzione dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20.

Alcuni Comuni Novaresi, come Cameri e Borgomanero, hanno percorso tale iter ed infatti i rispettivi regolamenti edilizi rispecchiano i nuovi richiami normativi. A ciò sono pervenuti tramite passaggio al Consiglio Comunale che ne ha approvato, previa discussione, l'aggiornamento al nuovo dettato.

Altri Comuni, ad oggi, vedi Borgolavezzaro, Galliate, Gattico, Prato Sesia, Romentino, Tornaco, Sizzano, dell'Unione Bassa Sesia non hanno provveduto ad adeguare i propri regolamenti edilizi alla nuova normativa regionale.

Premesso quanto sopra, gli esponenti, con la presente, intendono rappresentare che presso il Comune di Granozzo con Monticello, fino ad oggi, è stata in carica una Commissione Edilizia Comunale, nominata dalla Giunta con sua delibera n. 42 del 14.07.2011 ad oggetto: Nomina Commissione Edilizia Comunale, sebbene il relativo Regolamento Edilizio prevedesse che la competenza della nomina della predetta commissione fosse propria del Consiglio Comunale, come da modifica intervenuta con la citata delibera n. 19 del 2005 e che l'Amministrazione in carica voglia sanare, con la delibera n. 16 del 2.5.2013 (allegato 4), una violazione procrastinata nel tempo, prorogando semplicemente la validità della citata delibera n. 42 del 14.07.2011.

La Commissione Edilizia, a termini di regolamento è composta da un **Presidente**, che si identifica con il funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale e da quattro **membri**, attualmente identificati nel geometra **CENERINI Gianmario**, Responsabile Epaca della Coldiretti sezione Vercelli-Biella, nel geometra **CRIVELLI Tiziano**, socio lavoratore della ferramenta LA COMBINATA Snc di Crivelli Tiziano & C. di Granozzo, nel geometra **INGLESE Sigismondo**, con studio in Vercelli, Corso Libertà 294, e nell'ingegnere **POZZI Enrico**.

In merito ai prefati soggetti, gli esponenti evidenziamo come il **CENERINI Gianmario** e il **CRIVELLI Tiziano** non risultano iscritti ai rispettivi collegi dei geometri, mentre il geometra **INGLESE Sigismondo** di Vercelli è dichiarato "TECNICO DI FIDUCIA DEL COMUNE" di Granozzo con Monticello, ed ha ricevuto, ad oggi, la quasi totalità degli incarichi progettuali, come il Plesso scolastico, la nuova Palestra, i lavori di sistemazione del mini-pitch, la riqualificazione energetica edificio sede municipale, il rifacimento pavimentazioni cimiteriali.

In questo momento, il geometra **INGLESE Sigismondo** ha l'incarico di **"DIRETTORE DEI LAVORI"** del cantiere per la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità di tale STEVENS BENETTI, figlio del sindaco Arrigo, ove peraltro hanno prestato (**M.M.T.R. Costruzioni di Ferruggia Massimiliano** di Casale Monferrato - AL) o prestano tutt'ora (**Impresa Edile FIORE S.N.C. di Vercelli**) la propria opera, imprese aggiudicatarie della realizzazione di alcuni lavori pubblici indetti dal Comune di Granozzo con Monticello.

Ad esempio, l'Impresa Edile FIORE S.N.C. di Vercelli, facente parte del Consorzio Imprenditori Vercellesi Società Cooperativa, ha completato i "lavori di copertura dell'area sportiva oggetto di annessione al nuovo complesso scolastico", del valore a base d'asta di € 269,570,89 e si è aggiudicata, nel gennaio di quest'anno anche il "completamento dell'edificio adibito a Palestra Scolastica - Il Intervento, del valore a base d'asta di € 156.745,52, entrambi aggiudicati dall'Amministrazione Comunale con la metodologia del "cottimo fiduciario", pur non ricorrendo i presupposti di legge. A tutt'oggi, la ditta Fiore Snc presta la propria opera presso il cantiere del Benetti Stevens, avendo iniziato le prestazioni all'inizio di gennaio 2013, quasi in contemporanea con l'aggiudicazione dei lavori di completamento della palestra.

Alla M.M.T.R. Costruzioni, in data 31 dicembre 2012 sono stati affidati "Lavori di manutenzione straordinaria presso alcuni immobili comunali", non meglio specificati, per un importo di € 3.509,00i.i.

Gli esponenti consiglieri di minoranza, con la presente, intendono contestare l'approvazione della delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 2 maggio 2013, nella parte in cui, a seguito della variazione approvata, intende di conseguenza confermare gli effetti della delibera n. 42 del 17 luglio 2011, relativa alla nomina della Commissione Edilizia Comunale da parte della Giunta Comunale.

Sebbene possa essere libera scelta del Consiglio Comunale l'approvazione di una nuova variante/modifica del regolamento edilizio, attualmente in vigore presso il Comune di Granozzo con Monticello, l'eventuale modifica approvata potrà e dovrà valere sicuramente per le future scelte che l'Amministrazione Comunale vorrà adottare, mai per le scelte già effettuate.

E' bene rammentare che la supposta variante al Regolamento Edilizio, attualmente in vigore presso il comune di Granozzo con Monticello dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo o che potrà introdurre modifiche d'ufficio per correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare adeguamenti a norme di legge, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 19 dell'8 luglio 1999 e che comunque il Regolamento Edilizio o le modifiche allo stesso Regolamento assumono efficacia esclusivamente con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione.

Pertanto, è evidente che la nomina della Commissione Edilizia Comunale, approvata con la delibera della Giunta n. 42 del 17 luglio 2011 è irregolare e non sanabile, costituendo, a parere degli esponenti la fattispecie penalmente rilevante di "abuso d'ufficio" o di altra violazione che le S.V. Ill.me vorranno prevedere.

Si allegano alla presente, la corrispondenza di cui agli allegati 1 e 2 unitamente alla più volte citata deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 22.09.2005, ed alla più recente deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2 maggio 2013.

A disposizione per eventuali richieste o contatti, con l'occasione si porgono distinti saluti.

I Consiglieri

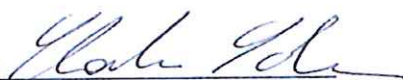
CACCIAMario, Cascina Angiolina 1, Granozzo con Monticello

Mail: ambvetcaccia@virgilio.it



SALSA Claudio, Cascina Barciocchina 1, Granozzo con Monticello

Mail: claudio.salsa@ngi.it



ANGIONI Aldo, Via Granozzo 19, Granozzo con Monticello

Mail: aldoangioni@libero.it





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Novara*

Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali



Novara, data del protocollo

Sig. Sindaco del Comune di
GRANOZZO CON MONTICELLO

Oggetto: Esposto Consiglieri CACCIA, SALSA e ANGIONI - Costruzione marciapiede e Commissione edilizia

Con preghiera di fornire ogni utile informazione al riguardo si invia l'esposto dei Consiglieri di minoranza sugli argomenti in oggetto.

Per quanto riguarda la costruzione del marciapiede, se in altre disposizioni non si rinviene la necessità di una doppia superficie pedonale, anche se le norme di sicurezza lo suggerirebbero, la normativa citata sembrerebbe parlare al singolare di "marciapiede" e, dunque, legittimare anche l'esistenza di un unico passaggio pedonale.

Per quanto riguarda la nomina della Commissione edilizia, concordando sulla sua facoltatività, si ritiene che in caso di nomina vadano osservate le normative esistenti non abrogate, oppure abrogare quelle che si ritengono obsolete o inopportune, non bypassarle in virtù di un'interpretazione "creativa" del diritto che, come primo criterio ermeneutico richiede il rispetto per l'oggettiva letteralità della disposizione.

L' "erroneità" di una prescrizione normativa viene dichiarata o da una successiva norma contraria, di valenza eguale o superiore, o da una abrogazione esplicita, o da una pronuncia autorevole della giurisprudenza: non da un'opinione soggettiva, pur autorevole.

Pertanto si prega fornire gli adeguati supporti normativi alla scelta effettuata o provvedere ai necessari adeguamenti nell'interesse superiore della certezza del diritto.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Vice Prefetto dott. Marco BALDINO

Prefettura Novara - Enti Locali - Prot. Uscita N.0017728 del 23/04/2013

ALLEGATO "2"



Comune di
GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di NOVARA

28060 GRANOZZO – VIA G. MATTEOTTI N. 15 - TEL. 0321 55113 – FAX 0321 550002

e-mail: sindaco.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it

Prot. n. 2938

Granozzo con Monticello, 6 giugno 2013

Spett.

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
Piazza Matteotti, 1
28100 Novara

Oggetto: Esposto consiglieri Caccia, Salsa e Angioni. Costruzione marciapiede e Commissione edilizia.

Si riscontra la nota del 4.6.2013 n. 23934 prot. che fa seguito alla precedente del 23.4.2013 n. 17728 prot. relativa all'oggetto per rilevare quanto segue.

Si confermano i contenuti della nota del segretario comunale del 14.3.2013 n. 1606 prot. in merito alla ricostruzione normativa e procedurale in materia di commissione edilizia e nello stesso tempo si condividono le considerazioni di codesta Prefettura espresse con la nota del 23.4.2013 n. 17728 prot.

Con la nota del segretario, a conclusione della ricostruzione della suddetta normativa particolarmente contorta che si è sviluppata nel corso degli anni (caratterizzata da un vizio di fondo contenuto nella legge regionale che imponeva la nomina della CEC da parte del Consiglio comunale, con contrasto con l'art. 6 del D.Lgs n. 267/2000 che demanda agli statuti comunali l'individuazione del soggetto competente), si segnalava la opportunità di procedere all'annullamento della deliberazione n. 19 del 22.9.2005, stante il conclamato contrasto con le previsioni dell'art. 20 comma 4 lett. q) dello Statuto, che prevede che la giunta ... "nomina le commissioni consultive e tecniche previste dalla legge".

Nel contempo codesta Prefettura rilevava la necessità di osservare le normative non abrogate oppure abrogare quelle che si ritengono obsolete o inopportune, non essendo sufficiente bypassarle con interpretazioni soggettive pur autorevoli; e ancora che l'erroneità

di una prescrizione normativa viene dichiarata da una successiva norma contraria o da una abrogazione esplicita.

Stante il conclamato contrasto della deliberazione n. 19 del 22.9.2005 con l'art. 20 dello Statuto comunale sopra riportato, il Consiglio Comunale ha provveduto pertanto con deliberazione n. 16 del 2.5.2013, divenuta esecutiva in data 1.6.2013, ad annullare formalmente la suddetta deliberazione n. 19 del 2005 per contrasto con l'art. 20 comma 4 lett. q) dello Statuto comunale e con l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, ripristinando conseguentemente il testo originario dell'art. 2 del regolamento edilizio comunale che prevede in capo alla giunta comunale la nomina delle commissioni consultive e tecniche previste dalla legge.

Dopo aver rilevato che l'art. 20 comma 4 lett. q) dello Statuto risultava già vigente alla data del 22.9.2005, pare opportuno, a supporto di quanto sopra riportato, richiamare le più che pertinenti e corrette considerazioni di codesto stesso ufficio, contenute nella nota n. 17011 prot. del 17.4.2013, relativa agli statuti comunali, dove espressamente si pone in risalto il valore dello Statuto comunale, che deve essere considerato la "Costituzione" di un ente locale "e non solo un documento storico archivistico di scarso valore operativo".

L'occasione è risultata pertanto propizia per dare la giusta valenza ai contenuti dello Statuto comunale, che deve guidare l'azione della amministrazione comunale ed essere veramente considerata la "Costituzione" dell'ente alla quale non è possibile derogare.

Distinti saluti.



Il Sindaco
Arrigo Benetti



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 19
DEL 22.09.2005

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Rettifica del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data
06.06.2005.

L'anno DUEMILACINQUE addì 22 del mese di SETTEMBRE alle ore 20.00 nella sede comunale è presente la Dott.ssa Patrizia BIANCHETTO nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale, con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 2005.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Albenga Sergio con funzioni di verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 12 in data 06.06.2005, con la quale viene approvato il nuovo Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 08.08.1999, n. 19;

Visto che tale determinazione è divenuta regolarmente esecutiva, e che il Regolamento Edilizio è stato trasmesso alla Regione Piemonte;

Vista la nota n. 29523 di protocollo in data 12.08.2005, con la quale la Regione Piemonte rileva che all'art. 2, relativo alle nomine della Commissione Edilizia, è stato posto in capo alla Giunta tale adempimento, mentre la competenza deve rientrare tra quelle del Consiglio Comunale;

Visto che, conseguentemente il Regolamento non può considerarsi conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione;

Rilevato che la Regione medesima, con la nota sopracitata, richiede che venga apportata la conseguente rettifica all'art. 2;

Ritenuto di provvedere in merito, onde consentire la regolare costituzione della Commissione Edilizia;

Visti i pareri favorevoli circa la regolarità espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

- a) di rettificare l'art. 2 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005, sostituendolo con il seguente testo:

Art. 2

Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale che la presiede, e da quattro componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano:

a) competenza tecnica, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, un congruo numero dovrà essere in possesso di diploma di laurea;

b) dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio e alla gestione dei suoli, individuati tra le categorie professionali degli architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti edili, esperti in urbanistica e scienze ambientali, esperti in diritto amministrativo e civilistico, iscritti, ove previsto, ai rispettivi Ordini e Collegi professionali in rappresentanza degli operatori del settore edilizio, dell'urbanistica nonché della proprietà edilizia e/o dei costruttori; i soggetti per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo professionale possono essere individuati anche facendo riferimento a nominativi proposti dai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza;

c) ai sensi della LR 20/89 s.m.i., un membro elettivo deve essere un tecnico qualificato, di provata esperienza e specifica competenza, nella tutela dei valori ambientali;

4. Non possano far parte della Commissione, contemporaneamente, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge in rappresentanza di altre Amministrazioni, organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.



5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tale caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4°;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

b) di confermare gli altri articoli del suddetto Regolamento;

c) di dare atto che, ad intervenuta esecutività la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19;

d) di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al Regolamento Edilizio opportunamente modificato, all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito l'efficacia e l'efficienza della stessa in relazione alle regole tecniche e la congruità economica.

☒ favorevole

☐ sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- Nivoline Arsh Roberto -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

☐ favorevole

☐ sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- Ivana Barbaglia -

Letto approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Bianchetto Dott.ssa Patrizia



IL SEGRETARIO COMUNALE
Albenga Dott. Sergio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 960

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 06 OTT. 2005 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 06 OTT. 2005



IL MESSO
Deantoni Pierangelo

Pierangelo Deantoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 17 OTT. 2005 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
Albenga Dott. Sergio

Sergio Albenga



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16
DEL 02.05.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Annullamento deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.9.2005
ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con
deliberazione n. 12 in data 6.6.2005".

L'anno DUEMILATREDICI, addì 02 del mese di MAGGIO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESI SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
ANGIONI ALDO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
-	X
X	
X	
X	
9	1

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Annullamento deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.9.2005 ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 6.6.2005".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 6.6.2005 è stato approvato il nuovo regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8.8.1999 n. 19;

Dato atto che con successiva deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del Consiglio n. 19 in data 22.9.2005, aderendo ad apposita richiesta della Regione Piemonte n. 29523 prot. del 12.8.2005, veniva modificato l'art. 2 del regolamento edilizio, prevedendo che i membri della commissione edilizia siano eletti dal Consiglio Comunale;

Dato atto che in data 11 marzo 2013 i consiglieri comunali di minoranza hanno presentato, a margine del consiglio comunale una richiesta di annullamento della deliberazione G.C. n. 42 del 14.7.2011 con la quale si provvedeva alla nomina della commissione edilizia comunale, "per manifesta violazione alla L.R. 8 luglio 1999 n. 19 (art. 4 comma 3) coordinato alla deliberazione n. 19 del 22.9.2005 ad oggetto "Rettifica del regolamento edilizio approvato in data 6.6.2005".

Vista la nota del segretario comunale indirizzata al Sindaco ed ai consiglieri di minoranza che si riporta per estratto:

".....Il richiamo all'art. 4 comma 3 della L.R. n. 19/1999 è erroneamente riferito ad un testo da tempo superato.

Inizialmente il testo originario stabiliva che la commissione edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti eletti dal consiglio comunale.

L'art. 9 comma 2 della successiva L.R. 14 luglio 2009 n. 20 ha modificato l'art. 4 comma 3 della L.R. n. 19/1999 ed ha stabilito che "la commissione edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti eletti dall'organo competente".

Il testo dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 19/1999, che prevedeva la competenza del consiglio comunale per la nomina della CEC, era stato oggetto di molte critiche, in quanto risultava in contrasto con l'art. 42 del T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed ancor prima con l'art. 35 della legge n. 142/1990 che, nello stabilire le attribuzioni del consiglio comunale, non prevede una competenza per la nomina di commissioni.

Al fine di garantire il rispetto dell'autonomia statutaria dei comuni, il nuovo testo della legge regionale ha demandato, con una formulazione generica, la nomina della commissione edilizia "all'organo competente", in sostituzione dell'originario riferimento al Consiglio Comunale.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede infatti che lo statuto del comune "stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, ...specifica leattribuzioni degli organi...".

Nel caso del Comune di Granozzo con Monticello, l'art. 20 comma 4 lett. q) dello statuto prevede che la giunta comunale nomina "...le commissioni consultive e tecniche previste dalla legge...".

La deliberazione del commissario prefettizio n. 19 in data 22.9.2005 con la quale è stato stabilito che la commissione edilizia comunale è nominata dal Consiglio comunale, è da considerare attualmente superata dalle nuove disposizioni di legge regionale, ma anche in contrasto con lo statuto comunale. E' corretto in ogni caso rilevare che la deliberazione n. 19/2005 non era stata adottata ad iniziativa del commissario prefettizio, ma per dare

esecuzione ad una prescrizione degli uffici regionali che sostenevano allora la necessità che la commissione elettorale fosse nominata dal consiglio comunale, così come prevedeva, pur non correttamente, la legge regionale n. 19/1999.

Gli stessi uffici legislativi regionali, sull'argomento, con apposito parere (n.92), escludono chiaramente la competenza del consiglio comunale, in quanto le competenze del consiglio stabilite dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 sono da intendersi tassative, richiamando in proposito anche giurisprudenza consolidata che conferma tale principio....";

Rilevato inoltre che, nell'ambito delle considerazioni sopra riportate per estratto, si segnala la opportunità che "...per maggiore chiarezza, ... il Consiglio Comunale provveda ad annullare la deliberazione n. 19 del 22.9.2005, mentre la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 14.7.2011 mantiene la sua efficacia (salvo il fatto che nel frattempo è cambiato il responsabile del servizio tecnico che riveste automaticamente il ruolo di presidente della commissione edilizia)";

Ravvisata pertanto la opportunità di procedere all'annullamento della deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del Consiglio n. 19 in data 22.9.2005 per contrasto con l'art. 20 comma 4 lett. q) dello statuto comunale e con l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le ulteriori motivazioni in precedenza rilevate, ripristinando conseguentemente il testo dell'originario articolo 2 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 6.6.2005.

Sentito il consigliere Salsa che dà lettura del documento che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Caccia, Angioni, Salsa) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di annullare, per contrasto con l'art. 20 comma 4 lett. q) dello statuto comunale e con l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del Consiglio n. 19 in data 22.9.2005.

Di confermare nel contempo l'efficacia della deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 14.7.2011, rilevando in proposito che presidente della commissione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento edilizio, deve intendersi il soggetto che effettivamente riveste il ruolo di responsabile del competente ufficio comunale.

Di ripristinare conseguentemente il testo dell'originario articolo 2 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 6.6.2005, conforme all'art. 20 comma 4 lett. q) dello statuto comunale e all'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte e di pubblicare la suddetta deliberazione per estratto sul BUR della Regione Piemonte.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n.16 del 02.05.2013 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Brera dott. Gianfranco -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

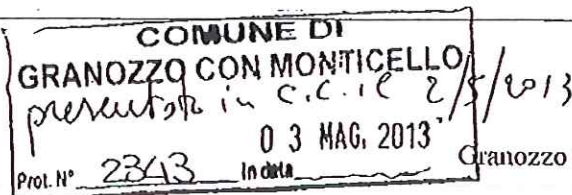
Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/05/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 21/05/2013

IL MESSO
F.to Pedalino Maria





Granozzo Con Monticello, 2 maggio 2013

Al Presidente del Consiglio Comunale, Arrigo BENETTI sindaco

Al Segretario Comunale del Comune di Granozzo con Monticello, Gianfranco BRERA

OGGETTO : Richiesta annullamento del Punto Quattro all'o.d.g del consiglio comunale del 2.5.2013 nella formulazione di *"Annullamento deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.09.2005 ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005".*

I sottoscritti Consiglieri di Minoranza,

Mario Caccia

Claudio Salsa

Aldo Angioni

con la presente chiedono al Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i componenti il gruppo di maggioranza ed al segretario comunale di non procedere alla deliberazione relativa all'*Annullamento deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.09.2005 ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005,* in quanto, nella previsione presentata all'esame del presente Consiglio, risulta in palese violazione dei dispositivi normativi in materia.

Con la presentazione di questo punto all'ODG, nella stesura avanzata, il presidente del Consiglio comunale intende far annullare la deliberazione, e gli effetti da essa prodotti a far data dallo stesso giorno della sua approvazione (22.09.2005), approvata dal Commissario Prefettizio, dott.ssa Bianchetto, in data 22 settembre 2005 ed identificata dal n. 19 ad oggetto "Rettifica del Regolamento Edilizio" approvato in data 06.06.2005, in quanto si sostiene che facendo esplicito richiamo all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 19 dell'8 luglio 1999, la si vuole "considerare attualmente superata dalle nuove disposizioni di legge regionale, ma anche in contrasto con lo statuto comunale".

È noto che per procedere all'annullamento di un qualsivoglia atto amministrativo, si deve dimostrare che lo stesso atto presenti vizi di forma o di sostanza che ne invalidino, sin dalla sua presentazione o approvazione, la sua vigenza.

Ma non è assolutamente il caso della deliberazione n. 19 del 22 settembre 2005 approvata dal Commissario Prefettizio, dott.ssa Bianchetto; la stessa non può essere ANNULLATA in quanto non presenta alcun vizio di forma o di sostanza ed è stata adottata su espressa richiesta della Regione Piemonte che, come previsto dalla legge regionale n. 19 dell'8/7/1999, segnalava la necessità della nomina della Commissione Edilizia Comunale da parte del Consiglio Comunale, ma potrà essere solo MODIFICATA, per adeguare il regolamento in vigore alle vigenti normative regionali in materia.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative vigenti, DIFFIDANO questo Consiglio Comunale dal procedere all'*Annullamento della deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.09.2005 ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005"*, e invitiamo il signor Sindaco a presentare all'approvazione dello stesso Consiglio Comunale, in una successiva convocazione, un punto all'ordine del giorno che preveda, nell'ipotesi una proposta di: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 14 LUGLIO 2009, DI MODIFICA DELL'ART. 3 DEL COMMA 3 DELLA L.R. 19/1999.

A tal proposito, prendono spunto dagli esempi richiamati dal segretario comunale nella sua lettera protocollo n. 1606 del 14 marzo 2013, per suggerire l'iter amministrativo seguito dai comuni di Borgomanero e Cameri, ove i rispettivi Consigli Comunali, appositamente convocati, hanno discusso ed approvato ESCLUSIVAMENTE le modifiche al regolamento edilizio, adeguandolo alle nuove disposizioni normative. In quelle sedi, non si è mai parlato di annullamento di una precedente delibera, ma di modifica.

Stesso percorso è stato seguito dal Comune di Casalbeltrame che con la delibera del 29 settembre 2011 n. 17, ha adeguato il proprio regolamento edilizio. E di questo procedimento il segretario Brera ne è a conoscenza, in quanto esercita, per convenzione, presso quell'Ente.

Premesso quanto sopra, ad oggi, e fino a quando non ne saranno proposti ed approvati specifici aggiornamenti, sulla base delle intervenute modifiche normative, che dovranno essere successivamente trasmesse alla Regione Piemonte per l'approvazione e per la diffusione tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, il regolamento edilizio nell'attuale stesura è in vigore e pertanto se ne richiede in questa sede la sua applicazione nella parte ove specifica le modalità di nomina della Commissione Edilizia Comunale, ribadendo anche in questa sede la richiesta di annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 14.07.2011 ad oggetto: Nomina Commissione Edilizia Comunale.

A nulla gioverebbero e potrebbero sostenere diverse tesi, gli eventuali richiami ai contenuti dei pareri espressi dal nostro segretario comunale, Brera Gianfranco, nella sua lettera protocollo n. 1606 del 13.3.2013: con questa sua lettera, il segretario comunale ha voluto esprimere esclusivamente la sua OPINIONE SOGGETTIVA, SEPPUR AUTOREVOLE, MA PUR SEMPRE UN'OPINIONE.

Vogliono quindi evidenziare che deve valere sempre il principio che l'erroneità di una prescrizione normativa deve essere dichiarata o da una successiva norma contraria, di valenza uguale o superiore, o da una abrogazione esplicita, ovvero da una pronuncia autorevole della giurisprudenza.

E il caso, di cui si viene a trattare in questa sede consiliare, non sembra essere uno tra quelli.

I sottoscritti restano in attesa, perciò, di una proposta di modifica del regolamento edilizio, nelle forme previste dalle disposizioni normative e procedurali.

I CONSIGLIERI
